

 [Visualizza PDF ingrandito](#)

RELAZIONE DELL'AVV. MARCO ROSSIGNOLI UNA LEGGE PER LA RADIO
CONFERENZA NAZIONALE SULLA RADIOFONIA

Roma, 29 novembre 1989

Il mio intervento sarà brevissimo in quanto i colleghi di Federradio che mi hanno preceduto hanno illustrato ogni aspetto in modo estremamente esauriente e ritengo pertanto necessario che venga dato massimo spazio agli ulteriori interventi politici che seguiranno.

Volevo tuttavia soffermarmi brevemente sulla problematica della prossima prevista pronuncia della Corte Costituzionale.

Come tutti sanno infatti la Corte Costituzionale a breve tornerà a riunirsi per esaminare la questione di legittimità del D.L. 6/12/84 n. 807 convertito con modificazioni nella legge 4/2/85 n. 10 (cosiddetta legge Berlusconi bis).

Gli aspetti peculiari di detta legge, per quanto riguarda l'emittenza radiofonica

privata sono contenuti negli artt. 3 e 4 e sono:

autorizzazione provvisoria ex lege (art. 3 I comma)

autorizzazione all'uso di ponti radio

autorizzazione all'interconnessione funzionale (cassettazione)

istituzione del Censimento (DM 13/12/84)

alcune norme programmatiche (art. 2)

La questione di legittimità costituzionale di detta legge è stata esaminata per la prima volta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 826 del luglio 1988.

Proprio lo scorso anno eravamo qui al Residence di Ripetta (ad un convegno organizzato dalle associazioni che recentemente hanno dato vita a Federradio) a discutere sul significato e sulla portata di detta sentenza.

La Corte Costituzionale con tale pronuncia ha respinto tutte le eccezioni di illegittimità sollevate dai giudici di Genova, Torino e Milano ritenendo decisiva la considerazione che l'intervento legislativo di cui alla legge 10/85 aveva natura semplicemente provvisoria e appariva pertanto proiettata verso la futura riforma del sistema radiotelevisivo.

La Corte infatti affermava che una legge siffatta poteva trovare la sua base giustificativa proprio nella provvisorietà. Naturalmente, diceva la Corte *se l'approvazione della legge dovesse tardare oltre ogni ragionevole limite temporale, la disciplina impugnata tenuto conto che è in vigore già da oltre tre anni non potrebbe più considerarsi provvisoria e assumerebbe di fatto carattere definitivo; sicchè questa Corte, nuovamente investita della medesima questione non potrebbe non effettuare una diversa valutazione con le relative conseguenze* .

Tutti sanno, che nonostante tale ennesimo invito, l'intervento legislativo ad oggi non vi è stato, e in questo quadro con un'ordinanza del Pretore di Varazze, la questione è stata portata nuovamente all'esame della Corte Costituzionale.

Una eventuale sentenza con la quale venisse dichiarata l'incostituzionalità della legge 10/85, sebbene doverosa, creerebbe sicuramente un vuoto legislativo pericoloso per l'emittenza.

Cadrebbe l'autorizzazione provvisoria ex-lege all'esercizio degli impianti di radiodiffusione e dei ponti radio.

In questo quadro il Governo, in mancanza di approvazione di una legge di regolamentazione da parte del Parlamento, potrebbe essere costretto ad intervenire con una nuova decretazione d'urgenza che, in quanto tale, presumibilmente non potrebbe affrontare in modo organico ed esauriente tutte le problematiche che tanto stanno a cuore ormai da 15 anni agli editori radiofonici. Le emittenti non hanno bisogno di un nuovo censimento, ma di certezze che possono essere conseguite solo con una legge.

È indispensabile pertanto che venga accelerato al massimo l'iter parlamentare affinché avvenga discussa e approvata la legge, prima della pronuncia della Corte Costituzionale. In questo contesto deve essere accolta con entusiasmo la dichiarazione dell'On.le Prodi che anche la DC ha presentato un proprio disegno di legge che si affiancherà agli altri già formulati.

Ritengo che in questo panorama, in considerazione delle minori problematiche che interessano il settore radiofonico, rispetto a quello televisivo, sia possibile l'approvazione di una legge specifica del settore radiofonico.

Se invece sarà possibile approvare la legge globale negli stessi tempi, noi ci troveremo d'accordo, a condizione che venga previsto un corpo specifico per la

parte dello Stato per coloro che svolgono attività di informazione (però non con le limitazioni previste dal attuale legge sull editoria e perciò in modo tale che l accesso alle provvidenze sia garantito ad un numero più ampio di emittenti).

In questo quadro e con queste prospettive AER, ARM, CORALLO E FERP che già da tempo hanno portato avanti iniziative comuni, hanno promosso la costituzione di FEDERRADIO, federazione di categorie delle emittenti radiofoniche, aperta alla partecipazione di tutte le altre forze che si riconoscono in questo programma perché questo è il momento che tutte le forze vive della radiofonia si adoperino a fondo per giungere alla legge.